

N. 26/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO

n° 9/2025 L. E.



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice rel. est. |
| - dott.ssa Alessia Caprio | Giudice |
- ha emesso la seguente

SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII

Letto il ricorso con il quale Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UnipolSai Assicurazioni S.p.a.), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, codice fiscale n. 00284160371, P. Iva 03740811207, in persona del funzionario procuratore Dott. Marco Burchi, rappresentata e difesa, dall'Avv. Salvatore Paratore e dall'Avv. Andrea Vannini ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine controllata di **Società Agricola Tenute Giommetti S.r.l. (C.F. e P. IVA 02126610514), con sede in Cortona (AR), Località Torreone snc,**

visti gli artt. 268 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la sede legale (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che il debitore, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non è comparso all'udienza;

ritenuta la legittimazione del creditore istante, che risulta dal d.i. in atti;

rilevato che il debitore, stando alla visura camerale, risulta essere imprenditore agricolo, come tale non assoggettabile a LG;

ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:

- a) la resistente versa in uno stato di insolvenza, come risulta dalle seguenti circostanze: i) mancato pagamento dell'obbligazione nei confronti del creditore ricorrente, portata da titoli esecutivi; ii) mancato deposito dei bilanci successivi al 2020; iii) mancato pagamento di debiti nei confronti dell'Erario che, ancorché di importo contenuto, si riferiscono all'ultimo decennio;
- b) risultano debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad euro cinquantamila (sommando il credito del ricorrente e i debiti con l'erario);



- c) non è stata prodotta dal debitore (che non si è costituito) la attestazione dell'OCC, impeditiva dell'apertura, ex art. 268, comma 3, CCII;
- d) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

letto l'art. 270, comma 2, lettera f) ai sensi del quale il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*»; ritenuto di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*»; rammentato che, nel rinnovato quadro normativo, non deve disporsi la pubblicazione del ricorso e ritenuto che nel presente provvedimento non vi siano dati sensibili;

P.Q.M.

- **rigetta** l'istanza volta ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale;
- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **Società Agricola Tenute Giommetti S.r.l. (C.F. e P. IVA 02126610514), con sede in Cortona (AR), Località Torreone snc**
- **nomina** giudice delegato il dott. **Andrea Turturro**;
- **nomina** liquidatore il dott. **Massimo Bracalenti**;
- **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere ai liquidatori, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal Liquidatore;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che, a cura del Liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.
- **dispone** che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà



anche essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore;

- *asigna* ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- *ordina* la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dai liquidatori a norma dell'art. 216, comma 2, CCII;
- *dispone* che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dà atto che i creditori con causa o titolo posteriore al momento della pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
- *dispone* che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale;
- *ordina* che, a cura dei Liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;

Si comunichi al liquidatore, il quale avrà cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al R.I.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del **16 aprile 2025**

Il giudice estensore

Dott. Andrea Turturro

Il Presidente

Dott. Federico Pani

Depositato in cancelleria il

18/04/2025

[Handwritten signature]

